



**TRIBUNALE DI ASTI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dott. Andrea Carena,  
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 28-1/2022 del ruolo generale procedimento unitario, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 16.12.2022 da COSENZA FILIPPO, nato a Piazza Armerina (EN) il 24.01.1965 (C.F. CSN FPP 65A24 G580W) residente in Bra (CN) – Viale Risorgimento 69/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Gramaglia (GRM DRA 58H08 B111Q) presso il cui studio in Alba - Corso Piave, 19 ha eletto domicilio, su delega e con l'ausilio del dott. Amedeo Liguori, nominato Organismo di Composizione della Crisi;

rilevato che con decreto depositato il 20.12.2022 il Tribunale di Asti, ritenuti ammissibili proposta e piano, ne ha disposto la comunicazione ex art. 70 comma 1 CCII, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori;

rilevato che nessuno dei creditori ha presentato osservazioni, avendo unicamente: 1) la società "M.T. S.p.a.", trasmesso nota di precisazione del credito, contenente richiesta di ammissione tardiva, in via privilegiata ex articolo 2752, della somma di euro 573,00 portata da ingiunzione di pagamento n. rep. 7030/DE/I/16703 del 2 agosto 2022, somma che, peraltro, era già stata inclusa dall'O.C.C., con la conseguenza che non occorre disporre, al riguardo, alcuna modifica al piano; 2) la società "SORIS Società Riscossioni S.p.a." notificato, in data 1.2.2023, avviso di intimazione n. AVI2022000088939 per la somma complessiva di euro 1.062,47, relativo a sanzioni amministrative inerenti infrazioni commesse negli anni 2008 e 2009, e per le quali, prima della notifica del 1.2.2023, risultano emessi stati unicamente notificati atti di accertamento e intimazione in data 5.10.2011 e 27.2.2022, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'O.C.C.;



ritenuto, pertanto, che il piano e la proposta presentata da Cosenza Filippo non debbano subire, per le ragioni che precedono, modifiche;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento e che il medesimo appare qualificabile, sulla scorta di quanto allegato e prodotto, alla stregua di un consumatore;

considerato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

rilevato che l'esposizione debitoria complessiva del ricorrente, come meglio quantificata in ricorso e verificata dall'O.C.C., ammonta a circa 60.000,00 euro complessivi, e che quasi l'80% dei crediti ha natura chirografaria;

considerato che il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili o di beni mobili di significativo valore, che nel patrimonio mobiliare del medesimo vi è un autovettura modello ADAM OPEL targata BN 766 RE, immatricolata in data 05/01/2001, acquistata in data 12/02/2021 al prezzo di euro 2.000,00 e di valore economico irrisorio, e che il ricorrente è titolare di un conto corrente bancario presso la "Banca di Cherasco" (n. 01/01/09916) che, alla data del 25/10/2022, presentava un saldo a credito di euro 4,89;

rilevato che il ricorrente è titolare di un reddito netto da lavoro dipendente pari a circa 2.266,00 su base mensile (per tredici mensilità), gravato da trattenute a titolo di cessione volontaria del quinto e pignoramento eseguito da un creditore pari complessivamente a circa euro 900,00;

considerato che il ricorrente vive con la moglie e tre figli, e che la moglie è titolare di un reddito da lavoro dipendente pari a circa euro 1.000,00 mensili, mentre i figli sono studenti e ancora economicamente a carico dei genitori;

rilevato che, secondo quanto indicato nella relazione dell'O.C.C., il reddito della moglie del ricorrente risulta eroso da autonoma esposizione debitoria, contratta in ragione di una



precedente attività di impresa, e che, pertanto, la stessa non appare in grado di contribuire in alcuna misura ai bisogni economici della famiglia;

considerato (fatta salva ogni ulteriore valutazione in sede di giudizio di omologa) che le spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della famiglia sono state quantificate in euro € 2.206,64 mensili, che tra le stesse non risultano indicate spese voluttuarie e che l'O.C.C. ha formulato, al riguardo, un giudizio di congruità;

ritenuta, allo stato, la congruità delle spese di procedura quantificate dall'OCC in € 2.688,69 oltre accessori di legge per il compenso del gestore della crisi, a cui si aggiungono i costi per il compenso del legale del ricorrente stimato in euro 1.000,00 oltre accessori;

considerato che la proposta di accordo formulata dai debitori prevede il versamento in unica soluzione della somma complessiva di euro 19.000,00, proveniente dalla liquidazione della quota anticipabile del Trattamento di Fine Rapporto spettante al ricorrente, e che, con la distribuzione di tale somma, si prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori muniti di privilegio, nonché il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 14,24 % (fatta eccezione per il debito di € 2.505,74 verso il condominio Aurora, del quale è previsto il pagamento integrale al fine di evitare lo sfratto per morosità dalla casa di abitazione);

ritenuto che il piano in oggetto sia, per le ragioni indicate in precedenza, giuridicamente ammissibile, oltreché concretamente fattibile (essendo lo stesso basato sullo svincolo della quota di TFR messa a disposizione), e considerato altresì che la proposta di ristrutturazione in oggetto, anche sulla scorta di quanto riferito dall'O.C.C., assicura ai creditori un soddisfacimento comunque non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

P.Q.M.

visto l'art. 70 comma 7 CCII;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto COSENZA FILIPPO, nato a Piazza Armerina (EN) il 24.01.1965 (C.F. CSN FPP 65A24 G580W) residente in Bra (CN) – Viale Risorgimento 69/A, su delega e con l'ausilio del dott. Amedeo Liguori, nominato Organismo di Composizione della Crisi;

DISPONE



Che la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del Ministero della giustizia e comunicata a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro 30 giorni.

Si comunichi.

Dichiara chiusa la procedura.

Asti, 23.3.2023

Il Giudice  
Dott. Andrea Carena

